

**Formulazione dei pareri per la progressione in carriera. Acquisizione di provvedimenti per campione.**

*(Risposta a quesito dell'11 novembre 1987)*

Ai sensi del capo III n. 10 e del capo V n. 6 della circolare del 6 febbraio 1985 contenente "Disposizioni in tema di pareri dei Consigli Giudiziari", il Consiglio Giudiziario, nel redigere i pareri previsti nella detta circolare relativamente alla nomina a magistrato di corte di appello ed alla idoneità ad essere ulteriormente valutato per la nomina a magistrato di cassazione e per il conferimento degli unici direttivi superiori, è tenuto ad acquisire per campione i provvedimenti che riterrà necessari per le sue valutazioni e secondo le modalità specificate nella detta circolare e soltanto nel caso che l'interessato abbia segnalato allo stesso Consiglio Giudiziario provvedimenti o specifiche attività giudiziarie ed abbia chiesto che se ne tenga conto nella valutazione della preparazione e della capacità. Al di fuori di questo caso, il Consiglio Giudiziario ha peraltro sempre la facoltà di acquisire per campione i provvedimenti, ovviamente con le stesse modalità, ove li ritenga necessari per le sue valutazioni; come si desume dalla natura di alcuni dei parametri di valutazione (preparazione, capacità) e dai poteri che in generale sono conferiti ai Consigli Giudiziari per l'espressione dei pareri.